

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA - 2022

ASSOCIAZIONE LEGALI ITALIANI APS ETS

Il giorno 26 del mese di **ottobre** dell'anno **2022** alle ore **18.30** presso la sede sociale dell'Associazione denominata "Associazione Legali Italiani", avente sede legale in Perugia (PG), via XX settembre n. 27, si è riunita in seconda convocazione l'**Assemblea** della detta Associazione, indetta con regolare avviso scritto presso la sede della medesima tenuto per 15 giorni consecutivi e contenete l'ordine del giorno. Sono presenti personalmente o per delega OMSSIS come da richiesta dell'Assemblea.

Presiede l'Assemblea dei soci l'Avv. Damiano Marinelli, il quale nomina, come Segretario della riunione, l'Avv. Giuseppe Tedeschi, con funzione di estensore del verbale Assembleare. Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea straordinaria di seconda convocazione, dichiara l'Assemblea dell'Associazione validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente **ordine del giorno**:

- 1) **lettura e presa atto della comunicazione della Regione Umbria pervenuta via e-mail (info@associazionelegaliitaliani.it) in data 22/09/2022 ex Art. 31, co. 4 e 8, DM N. 106/2020 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Procedimento di traslazione ed iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Verifica requisiti e informazioni. Richiesta regolarizzazione motivi ostativi e informazioni/ documentazione mancante;**
- 2) **votazione modifiche Statutarie necessarie per adeguarsi alla normativa di cui al D.Lgs. 117/2017 in base alle osservazioni pervenute dalla comunicazione *ut supra* della Regione Umbria;**
- 3) **varie ed eventuali.**

L'Assemblea, dopo ampio dibattito, all'unanimità delibera:

- di prendere atto della comunicazione della Regione Umbria, contenente una richiesta regolarizzazione motivi ostativi e informazioni/ documentazione mancante e di fare proprie le richieste di modifica/integrazione dello Statuto;
- di approvare modifiche/integrazioni Statutarie necessarie per adeguarsi alla normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 con il nuovo statuto che si approva singolo articolo per singolo articolo e poi complessivamente e che viene allegato al presente verbale. Ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, a seguito della delibera come sopra assunta, lo Statuto sociale viene a risultare come dal testo che, firmato dal Presidente e dal Segretario si allega al presente atto previa lettura all'Assemblea. Per le incombenze formali, secondo quanto stabilito dall'art. 82, comma 3 del CTS "*Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative*" e ai sensi del successivo comma 5 "*gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, (.....) posti in essere dagli ETS sono esenti da imposta di bollo*" si decide infine di depositare il presente verbale e il nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, con richiesta di attivazione di tali agevolazioni (esenzione di imposta di registro e di bollo in applicazione della normativa).

Il Presidente avv. Damiano Marinelli alle ore 21.45 rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea straordinaria e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. L'Assemblea rivolge un forte plauso per l'ottima attività svolta dal Presidente dell'Associazione e dagli

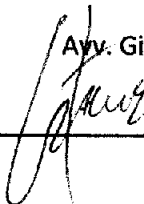
Associati più attivi, che ha permesso di raggiungere importanti risultati per il perseguimento degli scopi sociali.

Dunque il presente atto, formato dal testo del presente verbale e dal testo dello Statuto, viene registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Perugia e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea degli Associati.

Perugia, 26.10.2022

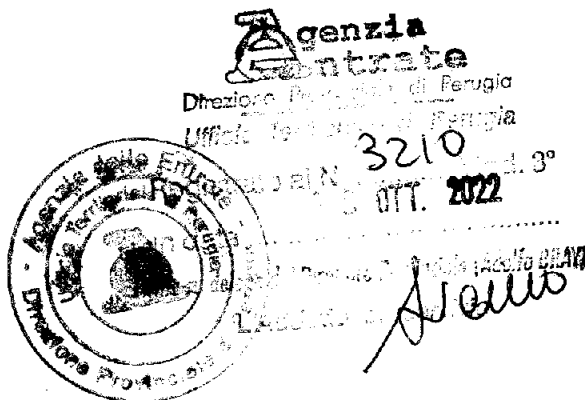
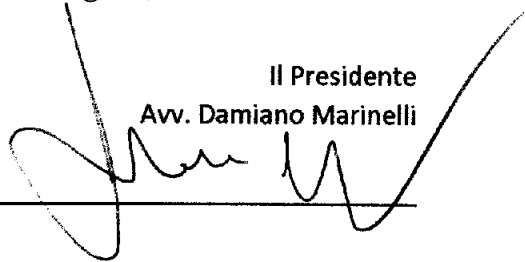
Il Segretario

Avv. Giuseppe Tedeschi



Il Presidente

Avv. Damiano Marinelli



STATUTO 2022

ASSOCIAZIONE LEGALI ITALIANI APS

- ENTE DI TERZO SETTORE -

per. 1
Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 3210 del 20
2.0 OTT. 2022



Scavo

Articolo 1 (LIBERA ASSOCIAZIONE)

È costituita la libera Associazione denominata "Associazione Legali Italiani APS ENTE DI TERZO SETTORE" (in breve denominata "ALI APS ETS") nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). La sede è posta in Perugia - Via XX Settembre, n. 27. Il sito internet dell'ALI è ospitato all'indirizzo www.associazionelegaliitaliani.it. L'Associazione potrà attivare con riconoscimento formale rappresentanze locali. L'Associazione ha una strutturazione nazionale decentrata sul territorio, svolgendo un'attività continuativa dal 2000. Il logo dell'associazione è:



Articolo 2 (OGGETTO, FINALITA' E INTERESSE PREVALENTE SOCIALE)

L'ALI è un'Associazione senza fini di lucro, apartitica e con ordinamento e struttura a base democratica, con organi eletti dagli iscritti. L'Associazione, con il presupposto che una reale e sostanziale tutela dei diritti debba attivarsi in varie forme, esercita o può esercitare in via principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, ex art. 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure,

nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

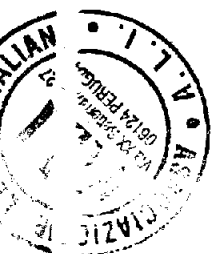
L'Associazione potrà esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale sopra esposte a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale: la loro individuazione sarà fatta successivamente operata da parte del Presidente.

In coerenza con quanto sopra, gli scopi statuari dell'Associazione sono anche quelli di rappresentare e tutelare, sia individualmente che collettivamente, gli interessi di tutti indistintamente i cittadini, se del caso anche dinanzi all'autorità giudiziaria e amministrativa e agli organismi internazionali, i loro diritti, con varie declinazioni, ad esempio:

- informare, educare, istruire ed indirizzare i cittadini con ogni possibile mezzo e con appositi servizi di informazione, consulenza e assistenza, anche con attenzione alla problematica delle fake-news e dell'educazione civica;
- essere polo attrattivo di idee e di ricerca applicata e teorica, con una forte sensibilità verso le tematiche dell'innovazione e della tutela dei diritti ed in generale della tutela dei diritti costituzionalmente garantiti;
- promuovere manifestazioni ed iniziative, anche come partner (come convegni, incontri, seminari e corsi, anche scolastici ed universitari) di informazione, di educazione e di orientamento, e utilizzare spazi giornalistici e tempi d'antenna radiotelevisivi;
- promuovere e realizzare, anche come partner, appositi corsi di formazione professionale, di qualificazione e riqualificazione;
- promuovere con ogni altra organizzazione pubblica o privata e incoraggiare ogni iniziativa il cui scopo risulti effettivamente quello di tutelare i diritti, di informarli e di elevarne il livello qualitativo di vita;
- promuovere, nell'ambito degli scopi sociali, il rispetto del territorio e delle risorse naturali e iniziative di educazione ecologica e ambientale oltre alla tutela della salute, con sani stili di vita, e della sana alimentazione;
- creare percorsi informativi e di aiuto contro le nuove patologie (es. ludopatia, DCA) e le nuove povertà (es. famiglie in difficoltà, genitori separati, sovra indebitamento, usura);



X



- utilizzare, nell'interesse dei cittadini, tutti gli strumenti costituzionali per il perseguimento degli scopi statuari ivi compreso il ricorso all'Autorità giudiziaria e amministrativa sia con azioni individuali che collettive e con il mezzo delle A.D.R. e conciliazioni paritetiche;
- incentivare forme di aggregazione sociale e di mediazione sociale, attivando percorsi informativi, formativi e di ausilio ai soggetti svantaggiati, deboli e a cittadini europei ed extraeuropei (es. contro il bullismo, lo stalking/mobbing, il razzismo);
- incentivare la sicurezza stradale e tutelare i familiari e le vittime di incidenti stradali;
- editare e promuovere pubblicazioni e mezzi audiovisivi, anche periodici;
- particolare attenzione alla tutela in generale dei soggetti deboli (anziani, migranti, soggetti con vulnerabilità);
- promuovere azioni a tutela della famiglia e della genitorialità;
- corrispondere o stipulare accordi con altre organizzazioni italiane, estere o internazionali la cui collaborazione possa risultare utile al conseguimento degli scopi sociali;
- partecipare, come capofila o partner, a progetti locali, regionali, nazionali ed internazionali, anche finanziati (UE, ERASMUS PLUS, ecc.);
- promuovere attività di studio, ricerca e analisi in materia di diritto, economia, sociologia;
- promuovere costituzioni di parte civile nei procedimenti penali che vedano coinvolti diritti dei cittadini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato ETS senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- a) divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- b) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- c) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- d) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, prima dell'operatività del RUN ad altra Associazione avente finalità simili e, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente;
- e) obbligo di redigere il bilancio di cassa/rendicontazione semplificata e la eventuale relazione orale di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

f) disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità Associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa e prevedendo per gli Associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. In caso di Associati enti /imprese/società, il diritto di voto viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente/impresa/società;

g) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'Assemblea dei soci, Associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni Assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

h) intrasmissibilità della quota o contributo Associativo e non rivalutabilità della stessa.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche Associative e riconosce, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Resta inteso che l'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati, ex art. 35 co. 1 del Codice del Terzo Settore. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza, democraticità ed ai principi di *Liberté, Égalité, Fraternité* al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine Associativa al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione delle finalità istituzionali e al reperimento di fondi, al fine di perseguire gli scopi sociali: aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire; acquisire a titolo di proprietà, locazione, comodato, concessione, strutture ed attrezzature idonee alle necessità statutarie; svolgere operazioni commerciali a carattere marginale, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie e utili al raggiungimento delle finalità statutarie, tutelare il fondo patrimoniale dal rischio inflazione e svalutazione con investimenti delegati alla decisione del Presidente.

L'Associazione potrà rivolgere la propria azione ai propri Associati, ai loro familiari o a terzi.

Articolo 3 (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI FONDI)

L'ALI non può distribuire ai propri dipendenti, dirigenti, collaboratori, iscritti e aderenti utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Eventuali utili e avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 (ISCRITTI E STRUTTURA A BASE DEMOCRATICA)

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. Si fanno propri tutti i dettami dell'art. 35 CTS (D. Lgs. N. 117/2017). Gli iscritti sono i soggetti che hanno espresso la volontà di aderire alle finalità statutarie dichiarate dall'Associazione e versato la quota annuale Associativa. La richiesta di adesione va presentata su moduli prestampati Associativi al Direttivo dell'Associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione entro sessanta giorni. Ex art. 23 CTS (D. Lgs. N. 117/2017) la deliberazione è

comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, politica, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione. Il soggetto a cui viene negata la possibilità di associarsi all'associazione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli iscritti, in occasione della successiva convocazione.

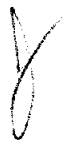
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno sei mesi prima dello svolgimento della stessa.

Gli iscritti si distinguono in fondatori, sostenitori, ordinari e aderenti. Sono fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'ALI, ordinari coloro che versano ogni anno la quota sociale ordinaria; sostenitori coloro che versano una quota annuale superiore a quella ordinaria. I soci fondatori e sostenitori sono considerati soci ordinari. L'ammontare delle quote annuali è determinato dall'Assemblea dell'Associazione. I soci aderenti sono i soci che si sono iscritti con quote annuali speciali, determinate dall'Assemblea per specifici promozioni (es. legata e seminari, convegni, altri progetti Associativi).

Tutti gli iscritti (soci fondatori, sostenitori, ordinari ed aderenti) hanno diritto di voto ex art. 24 CTS (D. Lgs. N. 117/2017): ciascun associato ha un voto. Tutti gli iscritti in regola con i versamenti delle quote biennali, senza alcuna distinzione, partecipano democraticamente e pienamente alla vita sociale, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina delle cariche sociali (attiva e passiva). È possibile prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, con espresso divieto di partecipazione da parte di Enti con scopo di lucro. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il socio è tenuto all'osservanza delle norme del presente Statuto e tutti gli eventuali atti e Regolamenti dell'Associazione. La quota Associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile. La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota annuale sociale;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali Regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto o in concorrenza con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. Contro ogni provvedimento di espulsione decretato dal Presidente è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro cinque giorni dalla notifica, che decide in via definitiva.

Ogni socio in regola con i propri doveri statutari ha il diritto di esaminare presso la sede Associativa i libri sociali con una comunicazione indirizzata al Presidente, e di partecipare attivamente alla vita Associativa in condizioni di uguaglianza e democraticità, anche utilizzando la sede Associativa, in base agli orari di apertura della stessa.



Articolo 5 (ORGANI SOCIALI)

Gli organi sociali dell'ALI sono:

- a) l'Assemblea degli Iscritti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario.

Articolo 6 (AUTONOMIA DELL'ASSOCIAZIONE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO)

L'ALI è una libera Associazione e pertanto autonoma.

L'ALI ha facoltà di promuovere o di resistere in giudizio con piena legittimazione processuale, assumendo a proprio esclusivo carico ogni onere e responsabilità. Può anche costituirsi parte civile nei procedimenti penali, per la tutela degli interessi dei propri Associati e per la tutela delle finalità statutarie.

L'ALI Nazionale può federare singole associazioni locali in Italia e all'Estero con una autorizzazione del proprio Consiglio Direttivo e può aprire rappresentanze locali e può nominare e revocare rappresentanze locali.

Articolo 7 (CARICHE SOCIALI ONORIFICHE)

Le cariche sociali sono per principio onorifiche e non prevedono compensi, mentre possono essere oggetto di rimborso le spese sostenute, nonché le spese forfetarie nel limite di legge. Eventuali prestazioni degli iscritti sono rese spontaneamente e gratuitamente, nello spirito di solidarietà civile e sociale, qualora non sia previsto espressamente e formalmente in maniera diversa. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o collaborazioni, anche degli associati o dei propri dirigenti, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. Resta inteso che l'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati, ex art. 35 co. 1 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 8 (ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI)

L'Assemblea degli Iscritti, convocata dal Presidente mediante affissione della convocazione presso i locali della sede legale dell'ALI almeno 30 giorni prima della data, si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione sull'attività svolta dall'Associazione e del rendiconto o conto economico, ogni 5 anni per l'elezione o il rinnovo del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal Segretario. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

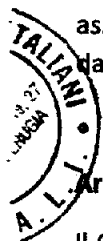
L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte della maggioranza dei presenti. È

possibile, qualora la maggioranza dei presenti lo richieda, non trascrivere un verbale Assembleare, ma procedere solo oralmente o procedere omettendo determinati punti del verbale per omissis.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto. Vighe il principio del voto singolo. È ammessa una sola delega per ciascun socio. Il diritto di voto spettante agli Associati imprese o enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente/impresa. Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.

L'Assemblea, ex art. 25 CTS : a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio - rendiconto - conto economico; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare presso la sede sociale il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.



Articolo 9 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, almeno la metà degli amministratori deve essere scelto tra le persone fisiche associate, ex art. 26 co 2 CTS. Le riunioni, anche telematiche online, verranno indette senza formalità dal Presidente. Le cariche hanno una durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono determinate a maggioranza, con qualsiasi numero di Consiglieri presenti alla riunione. In caso di parità il voto del Presidente avrà valore doppio. Il Consiglio Direttivo attua tutte le iniziative programmate o delegate dall'Assemblea degli iscritti o dal Presidente. Il potere di rappresentanza legale dell'Associazione è attribuito al solo Presidente.

Articolo 10 (PRESIDENTE)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; adempie a tutte le funzioni contemplate nel presente Statuto quando non siano di competenza di altri organi sociali; convoca il Consiglio Direttivo, del quale assume la presidenza, formulando l'ordine del giorno; esercita in caso d'urgenza i poteri del Consiglio Direttivo con deliberazioni d'urgenza; sovrintende alla tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli iscritti, alla registrazione dei conti e può delegare le sue funzioni al Segretario o ad altro membro del Consiglio Direttivo o Associato. Il Presidente può deliberare delle spese in nome e per conto dell'Associazione e può deliberare su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano espressamente di competenza dell'Assemblea dei soci. Il Presidente apre e gestisce il conto corrente dell'Associazione. Il Presidente può nominare e revocare fiduciarmente uno o più Vicepresidenti dell'associazione che però non possono avere la rappresentanza legale dell'Associazione.

Articolo 11 (SEGRETARIO)

Il Segretario svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Presidente e cura la redazione e la tenuta dei verbali delle riunioni.

Articolo 12 (ENTRATE ASSOCIATIVE)

Le entrate dell'Associazione, finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali, sono costituite dall'ammontare delle quote d'iscrizione, dai contributi delle rappresentanze locali, da contributi e sovvenzioni di persone fisiche e giuridiche, enti o istituzioni, pubblici e privati, contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati; entrate derivanti da raccolte di fondi; dalla distribuzione di pubblicazioni, da donazioni e liberalità, legati e lasciti, da eventuali rimborsi, da convenzioni e iniziative attinenti gli scopi statutari, da contribuzioni a progetti finanziati, altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da attività commerciali e produttive marginali. Allo scopo di reperire i fondi necessari, l'Associazione potrà organizzare raccolte di fondi nel rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore. Tutto il patrimonio dell'ente (da qualunque fonte provenga) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Articolo 13 (NORMA RESIDUALE)

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Presidente. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa e prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra Associazione operante in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del patrimonio residuo seguirà le indicazioni di cui all'articolo 8 del Codice del Terzo settore. Il presente Statuto e l'attività dell'associazione dovranno essere sempre conformi alla normativa imperativa dettata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e sue successive modifiche ed integrazioni.

